

GIOVANNI GRANELLINI – DIPENDENTE CAMERALE A TEMPO INDETERMINATO
– DOMANDA DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO EX LEGGE 133/2008
E SS.MM.II. – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

La Giunta Camerale,

vista nota prot. n. 1662 del 10 giugno 2011, con la quale il Sig. Giovanni Granellini, nato a Pieve Porto Morone (Pv) il 6 luglio 1947, dipendente camerale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, chiede di essere trattenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di 65 anni di età anagrafica;

preso atto che il Sig. Granellini è attualmente inquadrato nella Cat. B – accesso B3 – posizione economica B7 e che a tutt'oggi presta regolare servizio;

dato atto che il dipendente in parola maturerà 65 anni di età anagrafica alla data del 6 luglio 2012, raggiungendo il limite per il collocamento a riposo d'ufficio, previsto dell'art. 27 TER – comma 1 – lett. a) del CCNL 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 21 del CCNL 22 gennaio 2004;

considerato che l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 dà facoltà ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di permanere in servizio per un periodo di un biennio oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio;

visto l'art. 72 – comma 7 – del D.L. 25 luglio 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha innovato la disciplina di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92, concedendo alle P.A. il potere discrezionale di valutare le domande di trattenimento in servizio, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

richiamato l'art. 9 – comma 31 – del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che i trattenimenti in servizio sono consentiti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali di cui alla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale avvenute nell'anno precedente, equiparando, in sostanza, il trattenimento in servizio a nuova assunzione, nel rispetto delle procedure autorizzatorie;

rilevato pertanto che, ai fini del calcolo della spesa consentita per nuove assunzioni previsto dall'art. 3 – comma 116 - della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà detratto da tale spesa, in misura pari all'importo del

trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento economico fondamentale e accessorio);

preso atto della possibilità di effettuare il trattenimento in servizio di cui trattasi nell'anno 2012, traslando sull'anno 2011 le quote di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno 2010 e non utilizzate, da aggiungere ad eventuali ulteriori cessazioni del 2011;

osservato che le modifiche apportate in materia di trattenimento in servizio dall'art. 1 – comma 17 – del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 non risultano rilevanti ai fini che qui interessano;

considerata l'opportunità di accogliere l'istanza di trattenimento in servizio per l'anno 2012 del dipendente Giovanni Granellini, ritenendo tale accoglimento funzionale alle esigenze di servizio;

precisato che in sede di programmazione dei fabbisogni per il triennio 2011 - 2013, l'Ente terrà conto del trattenimento in servizio di cui trattasi, all'unanimità

d e l i b e r a

1. di accogliere, per le motivazioni suesposte, la richiesta di trattenimento in servizio presentata dal dipendente Giovanni Granellini nato il 6 luglio 1947, in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 1° settembre 1969 ed inquadrato nella Cat. B3 – posizione economica B7;
2. di prendere atto che il Sig. Giovanni Granellini sarà collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° agosto 2014;
3. di dare atto che il trattenimento in servizio del dipendente in parola è compatibile con i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, come dettagliatamente evidenziato in premessa;
4. di dare atto, altresì, che in sede di programmazione dei fabbisogni per il triennio 2011 - 2013, l'Ente terrà conto del trattenimento in servizio di cui trattasi.

=====